

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Quinta Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, in persona del G.E. dott.ssa Stefania Cannavale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 624 cpc

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione tra :

CONSORZIO

con sede
legale in via , in persona dei Liquidatori e legali
rappresentanti pro tempore,

Opponente

E

S.P.A.

con sede in
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avvocati Angelo Bonetta, Maria Francesca Lucisano e Luca Monosi del foro di
Milano, domiciliata presso l'Avv.

Opposto

Premesso che:

Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c. depositato il 19 novembre 2024 e notificato il 10 dicembre
2024, il Consorzio in liquidazione proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti
esecutivi al fine di chiedere la sospensione del procedimento espropriativo proposto dalla
S.p.A.

A sostegno di tale opposizione, il ricorrente deduceva che _____ aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. _____ /2023 del 29 novembre 2023, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c., con ordinanza dell'11 ottobre 2024.

In forza di tale titolo esecutivo, _____ aveva quindi notificato al Consorzio atto di precetto, in data 16 ottobre 2024, per poi, scaduto il termine di cui all'art. 482 c.p.c., dare luogo all'esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi.

Il Consorzio, tra la data della notifica del precetto e quella del pignoramento, aveva chiesto al Tribunale di Napoli – nell'ambito del giudizio di accertamento negativo R.G. n. _____ /2024 intrapreso dopo la notifica del decreto ingiuntivo già opposto davanti al Tribunale di Roma – di concedere il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme oggetto dell'ingiunzione esecutiva.

Il sequestro veniva ottenuto e disposto, *inaudita altera parte*, con decreto del 24 ottobre 2024, notificato dal Consorzio il 25 ottobre 2024 (e, per quanto allegato, pure confermato con ordinanza dal medesimo giudice nel giudizio a cognizione piena).

Pertanto, il Consorzio _____ proponeva opposizione al pignoramento presso terzi eseguito da _____ perché, a suo dire, lo stesso doveva considerarsi inefficace, in quanto avente ad oggetto crediti sui quali si era già perfezionato un vincolo di indisponibilità in data anteriore.

Ancora, eccepiva l'opponente, il diritto di agire *in executivis* da parte di _____ sarebbe stato da negare in ragione dell'illegittimità del titolo azionato, per essere il credito del tutto inesistente.

Sussistendo i “gravi motivi” richiesti dagli artt. 615 e 624 c.p.c. il Consorzio richiedeva la sospensione del processo e/o del titolo esecutivo, oltre che per il predetto sequestro liberatorio, pure in ragione del pericolo derivante dalle condizioni economico-finanziaria di _____ e, *in re ipsa*, dall'entità della somma oggetto di pignoramento.

Si costituiva quindi la controparte _____ Spa, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione della ricorrente e concludeva invitando a dichiarare infondate, e quindi rigettare, tutte le domande proposte e, per l'effetto, respingere la richiesta di sospensione cautelare, ex art. 624 cpc, dichiarando valido ed efficace il titolo esecutivo.

Questo Giudice fissava l'udienza del 23.01.2025 per la comparizione delle parti nel sub procedimento *de quo*.

OSSERVA

In primis stante il potere assorbente del motivo di opposizione proposto dal ricorrente Consorzio, diventa necessario valutare in via preliminare gli effetti del sequestro liberatorio sulla somma oggetto della procedura esecutiva, per la quale pende opposizione. Ebbene, l'opponente sostiene che, alla data di esecuzione del pignoramento presso terzi, si fosse già perfezionato un vincolo ineludibile sui crediti pignorati. Ciò in quanto in un momento antecedente all'accesso all'esecuzione forzata da parte di S.p.A., il Consorzio aveva già adempiuto al medesimo ordine di sequestro, conferendo mandato al proprio Istituto di Credito di vincolare le somme oggetto di sequestro. Quindi, la sussistenza del vincolo giuridico sui medesimi beni oggetto della presente iniziativa esecutiva, sarebbe stata di fatto presente ed anteriore alla notifica del pignoramento presso terzi, allorquando l'Istituto aveva già provveduto all'apposizione del vincolo con la creazione di un conto dedicato. (cfr. ricorso in opposizione, pp. 17-18).

Dai documenti allegati al giudizio, si rileva che in data 25 ottobre 2024 il Consorzio notificava a S.p.A. il decreto di sequestro liberatorio concesso inaudita altera parte (cfr. doc. avv. 13). Il pignoramento veniva a sua volta notificato il 29 ottobre 2024 (alle ore 9:05) al terzo S.p.A. (cfr. doc. 8) ed il 30 ottobre 2024 al Consorzio (cfr. doc. 9).

Restano però da definire le modalità nelle quali si è dato corso al provvedimento di sequestro concesso da altro Giudicante e la effettiva correttezza formale di tali modalità.

Secondo la Cassazione *“poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la "mora debendi", in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.”* (Cass., 14 maggio 2019, n. 12727, Rv. 653895 – 01).

Ebbene, nel caso di specie, il giudice concedente aveva stabilito: *“Ordina il sequestro liberatorio delle somme dovute a S.p.A. come da decreto ingiuntivo oggi opposto, per euro 5.218.770,40, oltre accessori come dovuti; Dispone ai fini dell'attuazione del sequestro, e stante la liquidazione in cui versa il Consorzio, che sia lo stesso debitore ad attuarlo, costituendo un conto dedicato al disposto sequestro liberatorio nella controversia di accertamento negativo del credito verso S.p.A. R.G. /2024 del Tribunale di Napoli, con vincolo di destinazione idoneo a non consentire alcun atto dispositivo su tale conto senza l'autorizzazione previa dell'autorità giudiziaria competente”* (cfr. doc. 10, p. 2). (Tale provvedimento era poi confermato, nella fase a contraddittorio pieno, nei medesimi termini di cui al decreto reso *inaudita altera parte* in data 24 ottobre 2024”- cfr. doc. 11, p. 20).

Proseguendo, l'art. 2915 co. 1 c.c. prevede che *“Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.*

Pertanto, sarà anche necessario verificare, oltre alle modalità di esecuzione del sequestro, anche la data certa di attuazione di tale provvedimento. Ovvero ai fini della presente richiesta di sospensione, affinché il sequestro liberatorio si possa considerare attuato e, conseguentemente possa dirsi perfezionato il vincolo di indisponibilità sui crediti del Consorzio, è necessario verificare se l'opponente abbia fornito ed allegato la data certa in cui sia stato costituito il conto dedicato e quando sullo stesso siano state trasferite le *“somme dovute a come da decreto ingiuntivo oggi opposto, per euro 5.218.770,40, oltre accessori come dovuti”*.

Si ricorda che *“Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità che, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ.,”* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 24/04/2008 (Rv. 602901 - 01). Pertanto, quanto premesso, risulta evidente che il sequestro liberatorio prevarrebbe temporalmente sul pignoramento solo se fosse stato eseguito prima della predetta notifica al terzo. Notifica avvenuta, secondo la documentazione offerta dall'opposto), non contestata dalla controparte, il *“giorno 29/10/2024 alle ore 09:05:50 (+0100)”*. (cfr. doc. 8)

Ebbene, il Consorzio non ha offerto prova evidente rispetto alla data di esecuzione del provvedimento concessivo del sequestro liberatorio. Ed invero, risulta presente al fascicolo un documento di posta elettronica (all. 14 opponente) con il quale sembrerebbe che personale del Consorzio abbia scritto, in data venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 13:36, alla filiale , indicando che *“va aperto un conto dedicato al disposto sequestro liberatorio nella controversia RG /2024tribunale Napoli, con vincolo di destinazione idoneo a non consentire ALCUN atto dispositivo in assenza della autorizzazione della autorità competente”*.

Tale comunicazione, impugnata dalla opposta, risulta non utile quanto alla individuazione dell'identità dei mittenti e dei destinatari. Risulta monca della prima pagina, cancellata con una evidenziazione grafica in giallo, che ne occulta parte del contenuto e neppure depositata in formato informatico tale da rendere certa la data.

In ogni caso, tale nota, laddove pure confermata nel contenuto potrebbe al più essere considerata come un impulso alla ben altra attività prevista nell'autorizzazione al sequestro liberatorio.

Di certo la Suprema Corte (Cass., 14 maggio 2019, n. 12727, in CED Rv. 653895 – 01) ha chiarito che resta *“estranea al sequestro liberatorio sia la funzione di garanzia tipica del sequestro conservativo, che si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva (art. 686 cod. proc. civ.), sia la funzione su cui poggia il sequestro giudiziario, quella cioè di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tra le parti, in ordine alla proprietà o al possesso legittimi, da parte dell'uno o dell'altro. Lo spossessamento che connota il sequestro giudiziario, come si evince dal rinvio all'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 677 e 605 ss. cod. proc. civ.), resta estraneo al sequestro liberatorio, in cui è lo stesso debitore ad assoggettarsi al sequestro e ad attivarsi per dare esecuzione alla misura.”* Ma, con il medesimo arresto giurisprudenziale la Cassazione, pur evidenziata la libertà del Giudice che concede il provvedimento ex art. 687 cpc di disporre in piena autonomia delle forme più idonee al verificarsi in concreto del sequestro, ha confermato che la *“legalità delle forme del sequestro liberatorio, idonee a determinare l'effetto di evitare la mora debendi, dipendono in ultima analisi dal contenuto del provvedimento del giudice che lo ha disposto e che ne fissa le modalità di attuazione”*. (Cass., 14 maggio 2019, n. 12727, Rv. 653895 – 01). Ed il contenuto concreto, nel caso di specie, è stato chiaramente quello della costituzione di un conto apposito dedicato al sequestro liberatorio, sottoposto a vincolo di destinazione, su cui convogliare le somme.

Pertanto, il semplice atto di indirizzo inviato a personale dell'istituto bancario non basta certo, di per sé, a perfezionare la costituzione del predetto conto corrente, né il trasferimento delle somme su di esso né ancora la conseguente apposizione del vincolo come da ordine del giudice.

Ancora, l'opponente scrive che *“l'Istituto aveva già provveduto all'apposizione del vincolo presso un precipuo conto a tanto dedicato (sub Doc. 15)”* (cfr. ricorso avv., p. 18). Tale affermazione non trova però alcun riscontro documentale in quanto non risulta allegato in giudizio il suindicato *“Doc. 15”* dal quale si sarebbe dovuto *de plano* derivare la data di apertura del conto.

Non soccorre, in concreto, neppure la dichiarazione del terzo L'istituto bancario, nella dichiarazione di terzo, riporta che *“In ottemperanza al provvedimento giudiziale, la Banca ha provveduto ad aprire un conto corrente dedicato”*, non specificando, però, in quale data tutto ciò sarebbe avvenuto.

Tutto quanto premesso si ritiene che, in mancanza di prova dell'avvenuta attuazione del provvedimento di sequestro ex art. 687 c.p.c. in data certa anteriore al pignoramento, ai sensi dell'art. 2915 co. 1 c.c., il vincolo non è in concreto opponibile all'odierno opposto.

Procedendo con la lettura dei motivi di opposizione, il Consorzio richiede venga dichiarata la *“illegittimità del titolo di cui alla concessione della provvisoria esecuzione in relazione al procedimento monitorio, la cui opposizione pende dinanzi al Tribunale di Roma”* (cfr. ricorso, p. 18).

Ebbene, secondo la giurisprudenza *“nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”* (Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277, Rv. 634447 – 01).

Nel caso di specie, il Consorzio non lamenta alcun vizio di “inesistenza giuridica”, ma insiste sulla non correttezza dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. che ha disposto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in sede di opposizione innanzi al Tribunale di Roma. Tali eventuali vizi dovranno essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso e non, di certo, nel corso del processo di opposizione alla esecuzione.

Il motivo di opposizione è pertanto inammissibile.

Quanto al periculum in mora, sia detto per inciso, lo stesso è di per sé comunque insito nello stesso svolgimento del processo esecutivo (Cass., S.U., 23 luglio 2019, n. 19889, Rv. 654839 – 01, in motivazione); in particolare, va considerato che non è rilevante il solo riscontro di un più o meno grave pregiudizio che l'esecuzione possa arrecare all'esecutato, affinché l'organo giudicante operi la scelta in merito al sospendere o meno la procedura. In altri termini, qualora fosse ragionevolmente ipotizzabile il futuro rigetto dell'opposizione, il pregiudizio del debitore pur sussistente sarebbe in ogni caso *secundum jus* e, quindi, giuridicamente irrilevante. Tale assunto trova, tra l'altro, un'indiretta conferma testuale nell'art. 615, comma 1, c.p.c., il quale - al pari dell'art. 624 c.p.c. - non subordina la sospensione ivi prevista al riscontro di un pregiudizio irreparabile. Le contestazioni mosse dall'opponente non sono in grado di paralizzare l'esecuzione: difatti, l'istanza di sospensione non può trovare accoglimento nella misura in cui il Consorzio si limita, in buona sostanza, a contestare il *quantum debeatur*, ma non concretamente quanto alla fase esecutiva anche l'*an* e, in ogni caso, non deduce alcun fatto davvero idoneo a paralizzare l'efficacia esecutiva del titolo.

Quanto al tema degli “artifici contabili” di cui la società opponente si sarebbe macchiata in guisa di dissimulare la propria precaria condizione economico-finanziaria, non risulta alcuna

apprezzabile allegazione che possa sorreggere le tesi avanzate, gravi sia nelle accuse che nelle conseguenze da ogni punto di vista ma senza materiale probatorio a supporto. Al contrario, la opponente ha allegato in giudizio documentazione dalla quale risulta, in concreto, una propria apprezzabile, (quantomeno allo stato), stabilità associativa ed economica.

Nel caso di specie, tutto premesso, una delibazione delle contrapposte tesi lascia trasparire (sulla base di una valutazione sommaria che questa sede impone e facendo salvo il naturale approfondimento da effettuare nella successiva fase di merito) una scarsa fondatezza delle ragioni addotte dalla parte opponente per ottenere la sospensione della procedura de qua.

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza di sospensione della procedura;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione che si liquidano in euro 4.500,00 oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, come per legge;
3. assegna il termine perentorio di 120 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Provvede alla assegnazione come da separata ordinanza.

Si comunichi.

Napoli, 30 gennaio 2025

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Stefania Cannavale